



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 154

DATA 09/04/2014

DETERMINAZIONE N° 6 DEL 09/04/2014

IMPEGNO DI SPESA SI ( ) NO ( x )

**OGGETTO: Dipendente Sig. R. R. - Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE**  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

09/04/2014

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 14-apr-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 313

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 14-apr-2014

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 14-apr-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO PERSONALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

**OGGETTO: Dipendente Sig. R. R. - Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di APRILE il giorno NOVE nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL AREA PERSONALE

ZULLO dott. Raffaele

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, avente oggetto "Differimento al 30 aprile del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali";

Visto che il dipendente Sig. R.R. nato a ...Omissis .. è rimasto assente dal servizio, per malattia, dal 07 al 09.04.2014, di cui il giorno 7 rientrante nella fattispecie non soggetta a riduzione, e, pertanto, per complessivi giorni 2;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

*"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";*

Dato atto che l'assenza, per giorni due, non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

*«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;*

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere

continuativo non riassorbibili;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### DETERMINA

Per giorni 2 di assenza per malattia, dal 8 al 9.04.2014 a detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/26° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI					
	(Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata . . . . .	2.114,82	X	X	X	
2	Assegno personale diff. IIS . . . . .	14,90	X	X	X	
3	Convenzione	1.066,54	X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) . . . . .	38,49	X	X	X	
5	Vacanza contrattuale	15,86	X	X	X	
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)	800,00	30,77	2	61,54	
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004) . . . . .	51,90	2,00	2	3,99	
				Totale	65,53	

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA – Dr. Zullo Raffaele, a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Copia del presente atto sarà consegnato all'interessato.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 ai soli fini della trasparenza amministrativa..

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n. 1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to ZULLO dott. Raffaele